



D.R. n. 1301

Oggetto: Emanazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nell'Università del Salento

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università del Salento;
- VISTO il D.lgs. 25 luglio 2005 n. 151 "Attuazione delle direttive 2009/95/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti";
- VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive";
- VISTO il Decreto 18 febbraio 2011 n. 52 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14 bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
- VISTA la delibera n. 205 del 18/11/2014, con la quale il Senato Accademico ha approvato, con alcune modifiche, il Regolamento;
- VISTA la deliberazione n. 312 del 20/11/2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al Regolamento in epigrafe;
- VISTO il testo del Regolamento approvato dagli OO.GG. con le succitate delibere;
- TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, l'art. 14, comma 1, del testo regolamentare identifica gli allegati al regolamento con le lettere a) e b) anziché come allegati 1) e 2);
- VISTI gli articoli 5, 30 e 50 dello Statuto d'autonomia di questa Università;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il "**Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nell'Università del Salento**", nel testo allegato (All. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.

ART. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 2 dicembre 2014

f.to Il Rettore
(Prof. Vincenzo Zara)

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA e CdA

Ai Dipartimenti

Alle Facoltà

Ai Centri di Servizio

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa

Al Servizio Prevenzione e Protezione



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E
NON PERICOLOSI PRODOTTI NELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO**

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in applicazione del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) in relazione alla produzione, al deposito ed allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi si applica a tutte le strutture dell'Università del Salento, nonché alle seguenti categorie di personale:
 - a) personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall' Università del Salento;
 - b) studenti dei corsi universitari, borsisti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
 - c) visitatori esterni, frequentatori a vario titolo delle strutture dell'Università del Salento;
 - d) lavoratori non organicamente strutturati, ma dei quali l'Università del Salento si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi;
 - e) personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera in locali dell' Università del Salento.
2. Le strutture universitarie ospitate presso enti convenzionati, sia pubblici che privati, salvo diverso accordo previsto in specifiche convenzioni, sono soggette alla stessa disciplina dell'ente ospitante.

Art. 2 – Esclusioni

1. Dal presente regolamento, in applicazione del D. Lgs. 152/06, sono escluse:
 - a) la gestione dei rifiuti radioattivi, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge, con l'eccezione di quelli la cui attività si sia ridotta a un livello tale che possano essere trattati come rifiuti speciali pericolosi;
 - b) la gestione dei rifiuti speciali contenenti amianto, provenienti da interventi di manutenzione di edifici universitari, da arredi o da apparecchiature, in quanto di competenza delle ditte incaricate dagli interventi di bonifica;
 - c) la gestione dei rifiuti speciali derivanti dagli interventi sugli impianti tecnologici presenti negli edifici ed aree di pertinenza dell'Ateneo, in quanto di competenza della ditta incaricata della conduzione e gestione degli impianti medesimi, nonché dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria;
 - d) la gestione dei rifiuti urbani e da raccolta differenziata, in quanto di competenza del concessionario del servizio pubblico di raccolta.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 183 D. Lgs. 152/06 modificato dal D. Lgs 205/10), dove per '*si disfi*'

si intende qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, per *'abbia l'intenzione di disfarsi'* si intende la volontà o la disposizione di destinare a operazione di smaltimento e di recupero e per *'abbia l'obbligo di disfarsi'* si intende l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi;

- b) rifiuti urbani: sono rifiuti urbani ai fini del presente regolamento i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) rifiuto speciale: sono rifiuti speciali, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., quelli derivanti dalle seguenti attività:
 - i. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - ii. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/06
 - iii. i rifiuti da lavorazioni industriali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 152/06;
 - iv. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - v. i rifiuti da attività commerciali;
 - vi. i rifiuti da attività di servizio;
 - vii. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - viii. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- d) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.L. 152/06 e s.m.i.;
- e) gestione: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- f) raccolta: operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- g) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- h) legale rappresentante: titolare del sistema di gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'Università del Salento, ai fini degli adempimenti di legge. Il Legale Rappresentante dell'Università del Salento è il Rettore;
- i) produttore: il soggetto sotto la cui competenza e giurisdizione rientra l'attività che ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) o chiunque ha autorizzato le operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; nell'Università del Salento per *produttore* si intende il Direttore del Dipartimento, il Preside di Facoltà o il Responsabile della Struttura Universitaria Autonoma produttrice dei rifiuti speciali. Per l'Amministrazione Centrale e per tutte le strutture ad essa afferenti il *produttore* è il Direttore Generale.

- j) detentore: il soggetto sotto la cui competenza e giurisdizione vengono detenuti i rifiuti speciali. Il *produttore*, fino al momento in cui si disfa dei rifiuti o ne trasferisce la competenza, è identificabile anche come *detentore*.
- k) responsabile delle attività: il Responsabile delle Attività Didattica, di Ricerca o di Servizio che ha dato origine al rifiuto speciale;
- l) unità produttiva: tutte le Strutture Universitarie sono individuate come insediamenti produttivi e pertanto sono soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Due o più Strutture possono decidere di gestire in maniera comune i rifiuti speciali prodotti. In tal caso dovranno adottare un apposito atto deliberativo che individui il produttore e il detentore. A quest'ultimo verranno attribuiti la competenza sulla gestione dei rifiuti speciali ed i poteri gestionali e di spesa necessari per assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 152/06 e dal presente regolamento;
- m) luogo di produzione: area universitaria delimitata, formata eventualmente anche da più edifici, in cui si svolgono le attività dalle quali si originano i rifiuti speciali;
- n) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni indicate dall'art. 183, lettera bb), del D. Lgs. 152/06 come mod. dal D. Lgs 205/10 e nel rispetto delle indicazioni date dalle normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- o) SISTRI: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che ha lo scopo di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale, istituito con D.M. 17 dicembre 2009;
- p) Unità Locale: ai fini del SISTRI si intende per Unità locale un insieme di unità produttive ubicate in luogo diverso dalla sede legale; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti;
- q) responsabile della gestione dei rifiuti dell'Unità Locale (RGR): soggetto incaricato dal produttore/detentore della gestione dei rifiuti prodotti dalle Strutture afferenti all'Unità locale; si interfaccia con il Servizio Consulenza Gestione Rifiuti (SCR) del Servizio di Prevenzione e Protezione e con le ditte che provvedono allo smaltimento dei rifiuti.
- r) delegato per il SISTRI il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione dell'Università del Salento, è delegato dal Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Il RGR e il delegato SISTRI possono coincidere.
- s) Settore Consulenza Gestione Rifiuti (SCR): settore incardinato nel Servizio di Prevenzione e Protezione che offre la consulenza necessaria per la gestione dei rifiuti.
- t) ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; edizione ADR in vigore.
- u) Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose: persona nominata dal Legale Rappresentante incaricata di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti i trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti ed in possesso del certificato di formazione professionale previsto al capitolo 1.8.3 dell'ADR.

Art. 4 – Obblighi e responsabilità del Rettore

1. Ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di Legale Rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'Università del Salento.
2. Il Rettore ha l'obbligo di:
 - a) predisporre la struttura organizzativa per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente;

- b) aderire al SISTRI iscrivendo l'Università e versando i contributi annuali secondo quanto previsto dai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 dicembre 2009 e del 15 febbraio 2011;
- c) vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali in tutto l'Ateneo;
- d) provvedere affinché gli insediamenti produttivi dispongano di depositi idonei per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
- e) emanare le informative ritenute necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali;
- f) nominare il RGR e i Delegati per il SISTRI;
- g) nominare il Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, se le attività svolte comportano trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti;
- h) promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti prodotti, nonché la raccolta differenziata;
- i) promuovere l'aggiornamento tecnico-normativo dei produttori/detentori, del SCR, dei RGR, dei delegati SISTRI e di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti.

Art. 5 – Deleghe

1. Il Rettore può delegare tutte o parte delle funzioni di cui all'art. 4 al Direttore Generale con apposito atto scritto che preveda durata, compiti e limiti della delega.

Art. 6 – Settore Consulenza Gestione Rifiuti (SCR)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4 il Rettore si avvale di una struttura incardinata nel Servizio di Prevenzione e Protezione, definita *Settore Consulenza Gestione Rifiuti (SCR)*, alla quale sono affidati compiti di controllo interno, nonché di pronto intervento qualora necessario. È inoltre attribuito al Servizio di Prevenzione e Protezione il compito di fornire consulenza tecnica sull'applicazione delle norme ai RGR ed ai Responsabili delle Strutture Universitarie.

Art. 7 – Obblighi e responsabilità del produttore/detentore

1. Fermo restando quanto disposto nei precedenti artt. 4 e 5, tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti spettano ai produttori/detentori di cui all'art. 3.
2. Il produttore/detentore risponde della salvaguardia dell'ambiente, della corretta gestione dei rifiuti e dell'assolvimento dei compiti sanciti dalla normativa vigente ed, in particolare:
 - a) organizza le attività e sovrintende affinché le operazioni di produzione, movimentazione, deposito e smaltimento dei rifiuti vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione infortuni, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b) predispone ed emette con il supporto del RGR e del SCR opportune procedure operative e gestionali per assicurare la corretta gestione dei rifiuti prodotti.
 - c) forma ed informa tutto il personale afferente alla propria Struttura in relazione ai pericoli ed alle procedure connesse alla gestione del rifiuto, avvalendosi della collaborazione del responsabile dell'attività che dà origine al rifiuto, del RGR e del SCR;
 - d) sensibilizza il proprio personale affinché renda operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili;
 - e) provvede alla corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

- f) può avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, della collaborazione di personale interno alla struttura stessa, anche designando il RGR. Detto Responsabile opererà comunque sotto le direttive e la responsabilità di chi ha conferito l'incarico ed il suo nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Rettore per la nomina formale ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
3. L'incarico di RGR potrà essere attribuito ad una figura appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo. Per strutture complesse l'incarico può essere esteso a più persone. In assenza di nomina entro 15 giorni dall'emanazione del Regolamento, le funzioni corrispondenti saranno assolve dallo stesso produttore/ detentore dei rifiuti.

Art. 8 – Compiti del Responsabile della Gestione dei Rifiuti dell'Unità locale (RGR)

1. Al Responsabile della Gestione dei Rifiuti dell'Unità Locale (RGR) compete:
- a) la corretta gestione del locale adibito a deposito temporaneo dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, assicurando qualora necessario, la presenza di vasche di contenimento, di opportuna cartellonistica, di contenitori conformi alla normativa per le diverse tipologie di rifiuto;
 - b) assicurare il corretto stoccaggio dei rifiuti nel Deposito Temporaneo;
 - c) supportare il Responsabile dell'Attività nella classificazione dei rifiuti prodotti, nelle fasi di imballaggio ed etichettatura e nel favorire, dove possibile, la riduzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti e la raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani;
 - d) garantire il rispetto delle procedure di carico e scarico dei rifiuti in formato cartaceo e/o mediante il dispositivo USB del SISTRI, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - e) inviare i rifiuti allo smaltimento, nel rispetto della tempistica, delle soglie quantitative depositate, e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - f) verifica le operazioni di raccolta dei rifiuti da parte della Ditta assegnataria del servizio;
 - g) fino alla definitiva entrata in vigore del SISTRI deve collaborare alla comunicazione dei dati necessari alla compilazione del MUD secondo le direttive dei D.M. del 17.12.2009 e 15.2.2011;
 - h) coordinare, nell'ambito della propria Unità Locale, eventuali adeguamenti/ modifiche del sistema di gestione del Deposito temporaneo;
 - i) collaborare con il SCR per aggiornare e migliorare le procedure per una corretta gestione dei rifiuti. A tale fine è costituito un Gruppo di Lavoro formato dai RGR, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dai componenti del SCR, che si riuniscono almeno una volta ogni semestre per aggiornare le procedure di gestione dei rifiuti all'interno dell'Ateneo;
 - j) ha libero accesso a tutti i locali della struttura di riferimento, quando ciò non pregiudichi la sua incolumità;
 - k) deve essere informato circa le attività svolte all'interno dell'Unità di competenza che hanno incidenza sulla produzione dei rifiuti;
 - l) deve disporre di tempo e dell'utilizzo di strumenti e sistemi di comunicazione (PC, fotocopiatrice, telefono, fax, e-mail) nei limiti e nelle misure richieste dall'incarico.
2. Il RGR deve avere la propria sede nell'Unità Locale di riferimento.

Art. 9 – Compiti del Delegato SISTRI

1. Per ciascuna Unità Locale la registrazione dei dati relativi ai rifiuti prodotti è effettuata dal Delegato SISTRI.
2. In ragione di particolari esigenze legate alle dimensioni e alla eterogeneità delle strutture e/o alla quantità o diversificazione dei rifiuti è possibile nominare un secondo Delegato SISTRI.

Art. 10 – Compiti del Responsabile dell'Attività Didattica, di Ricerca o di Servizio

1. Il Responsabile dell'Attività Didattica, di Ricerca o di Servizio ha il compito di provvedere ad una corretta identificazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; allo scopo si avvale della collaborazione dell'RGR e del SCR. In particolare deve:
 - a) mettere in sicurezza il rifiuto prima delle operazioni di deposito temporaneo;
 - b) identificare i composti presenti, la loro quantità e le caratteristiche di pericolosità;
 - c) raccogliere il rifiuto in contenitori idonei alla sua tipologia e conformi alla normativa vigente;
 - d) apporre la corretta etichettatura ai contenitori;
 - e) compilare correttamente l'apposita *SCHEDA CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI AL DEPOSITO TEMPORANEO* (Allegato 1) e consegnarla al RGR;
 - f) movimentare i rifiuti dal luogo di produzione al sito di deposito temporaneo;
 - g) informare i propri collaboratori e gli studenti interessati sulle corrette procedure da adottare per la gestione dei rifiuti speciali;
 - h) vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali da parte dei propri collaboratori e degli studenti interessati anche in relazione alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Qualora i rifiuti derivino da attività non direttamente riferibili al produttore/ detentore, il Responsabile delle Attività è tenuto a coordinarsi preventivamente con il produttore/detentore e ad informare nel contempo i propri collaboratori, con particolare riguardo agli studenti interessati, sulle corrette procedure da adottare, verificandone l'operato, sia ai fini della corretta gestione dei rifiuti che della loro salute e sicurezza durante la manipolazione degli stessi.

Art. 11 – Compiti del Settore Consulenza Gestione Rifiuti (SCR)

1. L' SCR:
 - a) individua le Unità Locali, che saranno costituite ed iscritte nel SISTRI dal Rettore;
 - b) emana specifiche procedure necessarie alla corretta gestione dei rifiuti;
 - c) vigila sull'applicazione del Regolamento e delle procedure di gestione al fine di garantirne la corretta applicazione nelle strutture centrali e periferiche dell'Ateneo;
 - d) predispone eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento;
 - e) indice gli incontri periodici di aggiornamento con i RGR;
 - f) garantisce la consulenza ed il coordinamento per tutte le problematiche relative all'applicazione del SISTRI, avvalendosi, se necessario, anche di consulenti esterni.

Art. 12 – Esigenze formative

1. Il Responsabile della Gestione dei Rifiuti dell'Unità locale (RGR) ed il Delegato SISTRI devono ricevere adeguata formazione e periodico aggiornamento da parte del datore di lavoro.
2. La partecipazione alla formazione è obbligatoria, gratuita ed il tempo occorso è da considerarsi come orario di servizio.

3. Nel corso della durata dell'incarico possono essere previsti momenti informativi e/o di aggiornamento organizzati in ambito istituzionale. Il tempo utilizzato per quest'attività è da intendersi, a tutti gli effetti, orario lavorativo.

Art. 13 – Divieti

1. In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali è vietato:
 - a) conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, compresi i rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo, con i rifiuti urbani anche oggetto di raccolta differenziata;
 - b) stoccare rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi all'esterno degli appositi depositi, nelle aree ecologiche istituite per la raccolta differenziata di carta e plastica e all'esterno degli edifici universitari;
 - c) avviare alla raccolta differenziata contenitori in vetro, materiale cartaceo o in plastica/alluminio contaminati da sostanze chimiche e/o liquidi biologici;
 - d) produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

1. Sono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
 - 1) Scheda conferimento rifiuti speciali al deposito temporaneo;
 - 2) Modalità di trattamento, stoccaggio temporaneo e conferimento dei rifiuti speciali.
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione. e del Senato Accademico ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.

N° contenitori	Classificazione e descrizione del rifiuto				Pericolosità	Quantità	Designazione ADR
	Codice CER	Tipologia di rifiuto	Composizione del rifiuto ⁽¹⁾ :	Stato fisico (S/L)	Classi H	kg o litri (specificare)	Codice ONU + descrizione + etichette + gruppo imballaggio

⁽¹⁾ indicare in stampatello tutti i componenti del rifiuto compresi quelli non tossici (ad es. acqua) e la composizione percentuale relativa.

Note:.....
.....

Data: .../.../...

Firma del Responsabile dell'Attività

Firma del Responsabile della Gestione dei Rifiuti

.....

.....



ALLEGATO 2

MODALITÀ DI DEPOSITO TEMPORANEO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) raccogliere i rifiuti in contenitori a norma di legge, dotati di apposita etichettatura identificativa e per tipi omogenei;
 - b) conservare i contenitori nel Deposito Temporaneo (locale o locali con le caratteristiche di cui all'art. 3, lettera n) del presente Regolamento), al quale può accedervi esclusivamente il personale autorizzato;
 - c) disporre i contenitori nel Deposito Temporaneo in modo tale da garantire il passaggio e la movimentazione;
 - d) in ottemperanza alla normativa vigente e compatibilmente con la capacità di accumulo del deposito temporaneo dell'insediamento, i rifiuti devono essere raccolti e avviati allo smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito o, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
 - e) per quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi inferiori a quelle indicate al punto d), compatibilmente con la capacità del deposito temporaneo dell'insediamento, non è consentito uno stoccaggio di durata superiore ad un anno.
2. I *reagenti e solventi obsoleti di laboratorio* devono essere sottoposti alle procedure di cui alle lettere b), c), nonché d) o e) del precedente comma 1 e devono essere conferiti al trasportatore per lo smaltimento finale attenendosi alle seguenti indicazioni:
 - a) confezionare i rifiuti in appositi contenitori a norma, dotati di coperchio e riempiti con materiale antiurto (ad es. vermiculite) per evitare rotture accidentali;
 - b) riempire i contenitori con rifiuti che presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee e compatibili;
 - c) numerare ciascun contenitore e predisporre una scheda identificativa del contenuto.
3. Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali sanitari non pericolosi dev'essere effettuato alle seguenti condizioni:
 - a) porre i rifiuti in contenitore rigido a perdere, dotato di sacchetto in polietilene;
 - b) assorbire i rifiuti speciali sanitari liquidi ponendo segatura nel contenitore;



- c) stoccare i contenitori in un locale opportunamente segnalato; in alternativa, in spazi interni oppure spazi esterni coperti, protetti dagli agenti atmosferici e con adeguata difesa antimurina ed antinsetti, opportunamente segnalati;
 - d) il deposito temporaneo, se realizzato alle condizioni di cui alle precedenti *lettere a), b) e c)*, è consentito per un massimo di tre mesi.
4. Per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo non sterilizzati è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
- a) porre i rifiuti in contenitore rigido a perdere, provvisto di sacchetto di polietilene, identificabile mediante l'apposizione del simbolo del rischio biologico e la scritta indelebile "*rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*" o, qualora si tratti di rifiuti pungenti e taglienti, "*rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, taglienti e pungenti*";
 - b) prima del loro allontanamento dal luogo dove vengono prodotti devono essere sottoposti ad idonei trattamenti di disinfezione, indicati e controllati dal Responsabile dell'Attività. La disinfezione è norma precauzionale atta a fornire garanzie di sicurezza durante le operazioni di raccolta e trasporto. La disinfezione può essere effettuata mediante l'uso di glutaraldeide, lisofornio o ipoclorito di sodio da aggiungere, alla concentrazione ricavata dalle condizioni d'uso dei singoli prodotti, nei contenitori dei rifiuti liquidi o mediante trattamento dei rifiuti solidi. Si sconsiglia l'uso di ipoclorito di sodio in caso di smaltimento finale per termodistruzione;
 - c) laddove possibile, assorbire, ponendo segatura nel contenitore, i rifiuti speciali sanitari liquidi;
 - d) stoccare i contenitori in un locale opportunamente segnalato; in alternativa, in spazi interni oppure in spazi esterni coperti, protetti dagli agenti atmosferici e con adeguata difesa antimurina ed antinsetti, opportunamente segnalati;
 - e) il deposito, se realizzato alle condizioni di cui alle precedenti *lettere a), b) e c)*, è consentito per un massimo di trenta giorni, per quantità inferiori a 200 litri. Per quantità superiori, lo smaltimento dev'essere effettuato entro e non oltre cinque giorni.
5. Il deposito temporaneo delle *carcasse e parti anatomiche di animali*, classificate rifiuti speciali sanitari non pericolosi, dev'essere realizzato attenendosi alle seguenti indicazioni:
- a) porre i rifiuti in sacchi di polietilene resistenti ed in grado di contenere eventuali fuoriuscite di liquido;
 - b) congelare i rifiuti in attesa del prelievo (con periodicità almeno annuale) per lo smaltimento finale. Qualora l'insediamento produttivo non disponga di un congelatore, i rifiuti devono essere conservati in frigorifero e avviati allo smaltimento entro e non oltre cinque giorni dalla data di produzione.



6. Il deposito temporaneo delle *carcasse e parti anatomiche di animali*, classificate rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo, dev'essere realizzato attenendosi alle seguenti indicazioni:
 - a) porre i rifiuti in sacchi di polietilene resistenti ed in grado di contenere eventuali fuoriuscite di liquido;
 - b) congelare i rifiuti in attesa del prelievo per lo smaltimento finale; i rifiuti congelati devono essere avviati allo smaltimento entro trenta giorni e per quantità non superiori a 200 litri. Per quantità superiori, lo smaltimento dev'essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla data di produzione.
7. Il deposito temporaneo delle *parti anatomiche umane*, classificate rifiuti speciali sanitari non pericolosi, dev'essere realizzato attenendosi alle seguenti indicazioni:
 - a) aggiungere idoneo liquido conservativo e porre i rifiuti in contenitori a norma, di capacità adeguata e dotati di tappo ermetico;
 - b) stoccare i contenitori, esclusivamente, nel deposito rifiuti.
8. I rifiuti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere esclusivamente conferiti a ditta autorizzata aggiudicataria del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti dagli insediamenti universitari, previo esperimento di apposita gara d'appalto, che garantisca la scelta del contraente secondo criteri di economicità, efficienza e qualità del servizio offerto.